

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

11 FEB. 2018 IL SEGRETARIO

Sig. Marcella Gugliotta

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_ Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

N. 223 del - 8 FEB. 2018

DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro dal 01/01/2019, per raggiunti limiti di età, della dipendente Sig.ra Maria Grazia Giannone - matr. 43471.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Carfi

*Giancarlo Carfi*

Il Responsabile dell'U.O.S. Trattamento  
Giuridico ed Economico del Personale

Dott.ssa Maria Schininà

*Maria Schininà*

Il Direttore della Struttura

Dott.ssa Maria Sigona

*Maria Sigona*

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria deliberante il \_\_\_\_\_ 6 FEB. 2018

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

C.E. / C.P. / F.d.Vinc / S.Pass

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Denominazione \_\_\_\_\_  
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

*Massimo Cicero*

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
(Dott. Massimo Cicero)

*Massimo Cicero*

Il \_\_\_\_\_ - 8 FEB. 2018, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Dott. Salvatore Lucio Ficarra, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 398/Serv. 1° / S.G. dell'1 agosto 2017, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993 dai dottori:

Salvatore Lombardo, Direttore Amministrativo e Giuseppe Drago, Direttore Sanitario

e con l'assistenza \_\_\_\_\_, quale Segretario verbalizzante, adotta la

seguinte deliberazione: Sig. Marcella Gugliotta

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/17 e 1058/17;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, commi 6, 7, 9 e 20, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, comprensivo degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., è fissato per gli anni 2016, 2017 e 2018 in anni 66 e mesi 7, fermo restando il requisito contributivo minimo di anni 20 e, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, condizionato ad un importo di pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Viste le circolari Inpdap n. 7 del 13/05/2008, n. 18 del 08/10/2010, n. 27 del 21/07/2011 e, in particolare, la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, recanti operative sull'applicazione delle disposizioni normative in materia previdenziale;

Vista la circolare n. 2 del 08 marzo 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni" secondo cui "la nuova disciplina" di cui alla L. 214/2011 "riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolati per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo contributivo per il diritto a pensione ...%. Discende da quando detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni ...%. In questa ottica, il comma 7 dell'art. 24 rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei dipendenti che altrimenti non sarebbero in grado di fruire di tale trattamento...";

Visto l'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, di interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, resasi necessaria a seguito del parziale annullamento da parte del TAR Lazio (cfr. sentenza 2446/2013) della predetta circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che, a seguita della predetta interpretazione autentica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 41876 del 16/09/2013, ha confermato il contenuto della circolare n. 2/2012;

Preso atto, pertanto, che dalla lettura sistematica della normativa sopra indicata e delle relative circolari esplicative, le PP.AA., al compimento da parte dei propri dipendenti del limite di età ordinamentale (65 anni) dovranno attenersi al rispetto delle seguenti regole:

- Immediato collocamento in quiescenza qualora il dipendente alla data del 31/12/2011 aveva già maturato un diritto a pensione a qualunque titolo;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (oggi 66 anni e 7 mesi), sempre se il dipendente è in possesso del requisito contributivo minimo di anni 20;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996) a condizione che tale requisito venga perfezionato entro la data di compimento del 70° anno di età;
- Risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del limite di età ordinamentale (65 anni) per quei dipendenti che possano vantare un'anzianità contributiva che, seppur incrementata degli

anni mancanti al compimento del 70° anno di età, non permetta loro di maturare il requisito minimo contributivo previsto dalla L. 214/2011 (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996);

Considerato le fattispecie di cui ai punti c) e d), sono state oltretutto confermate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con il parere n. 15888/2013 e con la successiva circolare n. 2/2015;

Che come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'anzianità contributiva del dipendente va verificata non solo nella gestione di attuale iscrizione, ma in tutti gli enti previdenziali di riferimento mediante la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione del requisito di contribuzione;

Accertato che la dipendente Sig.ra Maria Grazia Giannone nata il 13/05/1952 in data 13/12/2018 compirà il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi) per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Che l'anzianità minima contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia è quello previsto dall'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011, ossia 20 anni;

Che l'anzianità contributiva che la dipendente può vantare nella gestione pubblica è insufficiente alla maturazione di un autonomo diritto a pensione;

Che, pertanto, ai sensi e per gli effetti della già richiamata circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, questa Azienda ha richiesto al Casellario delle Posizioni Assicurative (c/o la sede provinciale INPS di Ragusa) l'Estratto Conto Integrato (E.C.I.) di tutti i periodi assicurativi risultati nelle varie gestioni previdenziali;

Visto l'E.C.I. della Sig.ra Maria Grazia Giannone dal quale si rileva che la dipendente, tenuto conto di tutti i periodi assicurativi risultati nelle varie casse pensionistiche, ha già maturato il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia;

Considerato, pertanto, che, poiché la dipendente al 01/01/2019 avrà comunque maturato un diritto a pensione a qualsiasi titolo, questa Azienda dovrà risolvere, dalla predetta data, il rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Su proposta del Dirigente dell'U.O.C. proponente che ne attesta la regolarità tecnica;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere dal 01/01/2019 il rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, della dipendente Sig.ra Maria Grazia Giannone nata il 13/05/1952, *ausiliario specializzato*;
- Dichiarare, dal 01/01/2019, vacante in dotazione organica il posto occupato dalla dipendente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Salvatore Lombardo

IL COMMISSARIO  
Dott. Salvatore Lucio Ficarra

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Sig. *Antonio Cagliotta*